

# MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO PER ASSUNZIONE DI GIOVANI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI
- FLUSSO UNIEMENS

Art. 1, cc. 10-15 L. 30.12.2020, n. 178 - Circ. Inps 12.04.2021, n. 56 - Mess. Inps 7.10.2021, n. 3389

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'art. 1, cc. da 10 a 15, della L. 30.12.2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'art. 1, cc. da 100 a 105 e 107, della L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Con la circolare 56/2021 l'Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in attesa dell'orientamento della Commissione Europea.

Con il messaggio 3389/2021 l'Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1.01.2021 - 31.12.2021. Per quanto attiene all'esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1.01.2022 - 31.12.2022, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea.

## SCHEMA DI SINTESI

<b>OGGETTO</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuove assunzioni a tempo indeterminato.</li> <li>• Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.</li> </ul>	⇒	Effettuate <b>nel biennio 2021-2022</b> , al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile.
<b>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</b>	⇒	Tutti i datori di lavoro <b>privati</b> , a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.	⇒	La misura non si applica quindi nei confronti della pubblica Amministrazione.
	⇒	L'incentivo <b>non</b> può essere riconosciuto nei riguardi delle <b>imprese del settore finanziario</b> , in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020: si tratta delle imprese che svolgono attività classificate alla sezione K della NACE, che corrisponde ai codici Ateco 2007 divisioni 64, 65 e 66.		
<b>MISURA</b>	⇒	L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del <b>100%</b> , nel <b>limite massimo</b> di importo pari a <b>€ 6.000 annui</b> , con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata <b>non abbiano compiuto il 36° anno di età</b> .	⇒	Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
<b>DURATA</b>	⇒	Per un periodo massimo di <b>36 mesi</b> dalla data dell'evento incentivato.		
	⇒	L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di <b>48 mesi</b> ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.		
<b>REQUISITI</b>	⇒	L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che <b>non abbiano proceduto</b> , nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a <b>licenziamenti individuali</b> per giustificato motivo oggettivo ovvero a <b>licenziamenti collettivi</b> nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.		
<b>ESCLUSIONI</b>	⇒	Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto post apprendistato e alle assunzioni di ex studenti che abbiano svolto alternanza scuola-lavoro o apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.		
<b>LIMITI</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final e nei relativi limiti e condizioni.</li> <li>• L'efficacia delle disposizioni è altresì <b>subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea</b>.</li> <li>• La Commissione Europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16.09.2021 ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31.12.2021.</li> </ul>		

## APPROFONDIMENTI

RAPPORTI  
DI LAVORO  
INCENTIVATI

- L'incentivo spetta per:
  - .. le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
  - .. per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  - .. per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.
- I soggetti, alla data dell'evento incentivato, non devono aver compiuto il 36° anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

• Effettuate nel biennio 2021-2022.

Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

RAPPORTI  
DI LAVORO  
ESCLUSI  
DAL BENEFICIO

- Rapporti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro intermittente o/a chiamata (anche se a tempo indeterminato);
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- prestazioni di lavoro occasionale (ex. art. 54-bis D.L. 50/2017);

- mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato;
- assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di ex studenti che abbiano svolto nei 6 mesi precedenti alternanza scuola-lavoro o apprendistato di 1° e 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.

• In questi casi si applica il regime agevolato di cui all'art. 1, cc. 106 e 108 L. 205/2017.

MISURA  
DELL'INCENTIVO

- L'incentivo è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'**esonero dal versamento del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
- La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 500 (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
- Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

• Nel **limite massimo** di importo pari a € **6.000 annui**.

• Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

• **Contribuzioni non esonerabili**

- Contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del C.C., di cui all'art. 1, c. 755, della L. 27.12.2006, n. 296.
- Contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, c. 4, del medesimo decreto, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del D. Lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
- Contributo previsto dall'art. 25, c. 4 della L. 21.12.1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- Contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
- Premi e contributi Inail.

### MISURA DELL'INCENTIVO (segue)

- **Contributo IVS**
  - Il contributo aggiuntivo IVS destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo.
- **Misure compensative**
  - In caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, cc. 2 e 3 del D. Lgs. 5.12.2015, n. 252 - destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del C.C. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.
- **Contributo addizionale**
  - Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

### CONDIZIONI DI SPETTANZA

- Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto di:
  - .. principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 del D. Lgs n. 150/2015;
  - .. norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  - .. taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021, ossia:
    - Il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni.
    - Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
    - **I periodi di apprendistato**, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione.
    - Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di **lavoro intermittente** a tempo indeterminato. In tali ipotesi, la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato non costituisce condizione ostativa per il diritto all'esonero contributivo.
    - Analogamente, in considerazione della circostanza che l'esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di **lavoro domestico** a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l'agevolazione.
    - Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell'esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
    - Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per **mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni** del lavoratore.
- Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.07.1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- I datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

## CONDIZIONI DI SPETTANZA (segue)

### • Casi particolari

- Con riferimento ai **rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato**, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto, consistente nell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.
- Nelle ipotesi di **cessione del contratto a tempo indeterminato** ai sensi dell'art. 1406 del C.C. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.
- Analogamente, la fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'art. 2112 del C.C., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
- L'esonero di cui alla L. 205/2017 e, conseguentemente, alla legge di Bilancio 2021 non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di **accertamento ispettivo**, il **rapporto di lavoro autonomo**, con o senza partita Iva, nonché quello parasubordinato siano **riqualificati come rapporti di lavoro subordinati** a tempo indeterminato.
- Non impedisce l'accesso all'incentivo il **pregresso svolgimento di prestazioni lavorative** in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
- Il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.

## COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

- L'esonero contributivo **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni** delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
- Ad esempio, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con:
  - .. l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, cc. da 8 a 11, della L. 92/2012;
  - .. l'incentivo all'assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall'art. 1, cc. da 16 a 19, della L. 178/2020.
- È possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla L. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali prevista dall'art. 1, cc. da 16 a 19, della L. 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1.01.2021, e poi dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.
- Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti siano occupati in Paesi extra UE non convenzionati l'esonero non può trovare applicazione.
- L'agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.
- Per il periodo di applicazione della misura in trattazione, **non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. decontribuzione Sud.**

## FLUSSO UNIEMENS

MODALITÀ  
DI ESPOSIZIONE  
DEI DATI

- I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1.01.2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di **competenza del mese di settembre 2021**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.
- Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
  - .. nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “**GI36**”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, c. 10, L. 178/2020”;
  - .. nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).

• **Assunzioni  
in Regioni  
del Sud**

- I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, c. 11, L. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1.01.2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di **settembre 2021**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.
- Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
  - .. nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “**GI48**”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, c. 11, L. 178/2020”;
  - .. nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20210609). Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (ad esempio: 202106091234567890);
  - .. nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  - .. nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

• **Arretrati**

- La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata **esclusivamente** nei flussi Uniemens di **competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021**.
- La sezione “**InfoAggcausaliContrib**” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

## MODALITÀ DI ESPORTAZIONE DEI DATI (Segue)

### • Restituzione di precedenti esoneri

• L'esonero in trattazione non risulta cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi".

#### Incentivo cd Geco

• Pertanto, nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (**c.d. incentivo GECO**) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

• Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADdebito>, i seguenti elementi:

- .. nell'elemento <CausaleADdebito> il codice causale "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO";
- .. nell'elemento <ImportoADdebito>, l'importo da restituire.

#### Decontribuzione Sud

• Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud (art. 1, cc. da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021), devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruito.

• Pertanto, ai fini della restituzione, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADdebito>, i seguenti elementi:

- .. nell'elemento <CausaleADdebito> il codice causale "M543", avente il significato di "Restituzione decontribuzione sud 2021";
- .. nell'elemento <ImportoADdebito>, l'importo da restituire.


### • Sospensione/ cessazione attività

• I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

# INFORMAZIONE QUOTIDIANA

ACQUISTA  
SU [RATIO.IT](http://RATIO.IT)

La rassegna stampa giornaliera del Sistema Ratio



Newsletter **giornaliera** di sintesi delle notizie più significative apparse sui quotidiani di settore.

Per ogni notizia è presente l'indicazione della fonte editoriale e il **link di collegamento** alla normativa di riferimento.

Spedizione via e-mail e archivio storico **on line**.

Ogni sabato **la sintesi** delle più importanti notizie della settimana.